

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI NATURA AUTONOMA DELLA SOCIETA' POLLUCE GSS SRL

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016, nel rispetto dei principi di imparzialità trasparenza e pubblicità e delle normative vigenti, nonché degli indirizzi e criteri dettati dal Comune di Reggio Calabria con Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 18.01.16, la Polluce GSS Srl adotta il seguente regolamento interno per l'affidamento di incarichi esterni di natura autonoma:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i principi, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi esterni di natura autonoma.

Art. 2

Casi di esclusione dalle procedure del presente regolamento

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interni e del nucleo di valutazione (comma 6 - quarter, art. 7, D.lgs. 165/2001);
- b) agli incarichi conferiti per la rappresentanza ed il patrocinio legale in giudizio, compresa la domiciliazione;
- c) agli incarichi legati all'esecuzione di attività che necessino il ricorso a competenze protette da diritto di autore o da altri diritti di privativa;
- d) agli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi della società, avuto riguardo per tutte queste fattispecie al Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture di beni e servizi regolamentati del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006).

Art.3

Principi generali

La Polluce GSS Srl è la società in house a totale partecipazione pubblica del Comune di Reggio Calabria, costituita per la gestione dei servizi strumentali dell'Amministrazione comunale e soggetta alla direzione ed al controllo di quest'ultima secondo i principi del c.d. "controllo analogo" propri del modello organizzativo dell'in house providing.

La società garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La società garantisce pari opportunità di accesso agli incarichi professionali, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali nel rispetto della normativa vigente.

Nelle modalità di affidamento degli incarichi, la società adotta procedure improntate a criteri di trasparenza, idonee a garantire, in ogni fase, il pieno rispetto dei principi e delle regole generali contenute nel presente regolamento, e a dare adeguata evidenza dei criteri e delle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire. I predetti criteri e modalità sono sempre resi noti prima dell'effettuazione delle selezioni.

La società è tenuta all'osservanza delle linee guida e degli indirizzi sui criteri e le modalità di affidamento degli incarichi dati dal Comune di Reggio Calabria, al cui controllo analogo è soggetta.

Art. 4

Normativa di riferimento

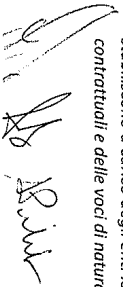
Il presente Regolamento è stato adottato in conformità ed applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- (a) articolo 18, comma 1, della Legge 6 agosto 2008 n.133, rubricata <<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria>> ai sensi del quale "le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.lgs. 30.3.2001 n.165",

- (b) articolo 35, comma 3, del D.lgs. n.165/2001 ai sensi del quale "le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) *adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi autorizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;*
- b) *adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*
- c) *rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
- d) *decentramento delle procedure di reclutamento;*
- e) *composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, Consiglio di Amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali";*

- (c) articolo 3-bis, commi 5 e 6, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n.148, recante <<Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo>>, ai sensi dei quali: "5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. 6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze anche degli amministratori".



CAPO II

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI NATURA AUTONOMA

Art. 5

Tipologie di incarichi

Il presente regolamento trova applicazione nei casi in cui la società assegni incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni alla società per attività inerenti alle funzioni istituzionali della società.

Rientrano in tale disciplina gli incarichi assegnati a esperti esterni nelle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. 276/2003, dalla L. 92 del 28 giugno 2012, dal D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 3 commi 18-54-55-56 della Legge 244/2007.

La Deliberazione n. 6 della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005, definisce gli incarichi di studio, ricerca e consulenza nel seguente modo:

- a) incarichi di studio che si concretizzano nella consegna di una relazione scritta finale dello studio e conferiti a soggetti particolarmente qualificati nella materia;
- b) incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della società;
- c) incarichi di consulenza, riguardanti le richieste di pareri, valutazioni e giudizi ad esperti.

Ai fini del presente regolamento vengono pertanto definiti incarichi esterni:

- gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche o a studi professionali associati o società di professionisti che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
- le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera;

Art. 6

Condizioni Generali

Il ricorso alle collaborazioni esterne si giustifica in presenza della necessità di far fronte ad una esigenza di carattere eccezionale e/o peculiare che comporta il ricorso a competenze specifiche non rinvenibili all'interno dell'organico della società.

Per esigenze a cui non può far fronte con personale dipendente e/o con l'apporto diretto del Cda, la Società può conferire incarichi individuali a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, se necessario anche universitaria o equivalente, avendo cura di verificare le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali della società;
- b) la società deve aver preliminarmente accertato che non vi sia disponibilità di personale interno e/o dei componenti del Cda con le caratteristiche professionali richieste ovvero, se disponibile, il personale interno deve essere materialmente impossibilitato a svolgere l'incarico nei tempi necessari motivandolo per iscritto;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comprovanti l'iscrizione ad albi e/o elenchi.

Si prescinde dal possesso del diploma di laurea in caso di stipulazione di contratti per attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigiani o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276 del 10/9/2003, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

In particolare:

- a) il conferimento dell'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze;
- b) l'incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa, ma anzi soluzioni a specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico dal quale debbono costituire l'oggetto;
- c) l'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità;
- d) l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici della società;
- e) la prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare la società, di agire in nome e per conto di essa e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale;
- f) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionale all'attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria;
- g) il conferimento deve essere adeguatamente motivato;
- h) i criteri di conferimento non devono essere generici.

Art. 7

Programmazione

Gli incarichi di natura professionale individuale di cui al presente capo necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali della società devono essere previsti nella programmazione triennale del fabbisogno approvata dal CdA.

Nel bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione viene stimato il volume complessivo delle collaborazioni esterne in base alle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi della società.

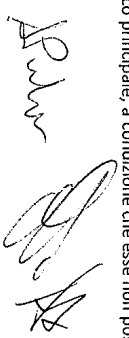
A fronte di specifiche ed eccezionali esigenze connesse al corretto svolgimento delle attività della società ed all'espletamento a regola d'arte dei servizi affidati dal committente, tale limite può essere superato con apposita autorizzazione dell'Assemblea dei soci che ne motivi le esigenze di cui sopra.

Art. 8

Conferimenti di incarichi in via diretta

Il conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa è consentito soltanto nei seguenti casi:

- a) nella misura strettamente necessaria, in casi di assoluta urgenza valutata e deliberata dal CdA, determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione a un termine prefissato o ad un evento eccezionale, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura comparativa;
- b) quando, a seguito di selezione pubblica comparativa, per qualsiasi motivo (selezione deserta, infuttuosa, ecc.), l'individuazione dell'incaricato non abbia potuto aver luogo, a condizione che non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell'incarico previste dall'avviso di selezione;
- c) in caso di incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da rapporto intuito personae e che comportano per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza e simili, ed in ogni caso per incarichi occasionali di importi pari o inferiori ad € 3.000,00.
- d) quando si tratta di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai



programmi perseguiti mediante l'incarico principale e il cui importo non incida oltre il 10% rispetto all'incarico principale conferito;

f) per attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;

g) per l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio della società, nonché per assistenza legale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico, e per quelli inerenti ad attività notarili;

h) per l'individuazione di dottori commercialisti e revisori contabili a cui è affidata l'assistenza fiscale e tributaria in virtù del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico.

Per l'affidamento degli incarichi di cui sopra la società potrà anche ricorrere alla costituzione di short list di professionisti da cui attingere, secondo quanto previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 9.

L'atto di affidamento in via fiduciaria, deve in ogni caso fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche sopra elencate e motivare la scelta dell'incaricato evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento fiduciario.

In ogni caso, sia per l'ammissione alla selezione sia in caso di conferimento diretto di un incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea; laddove le attività di specifico interesse debbano essere realizzate in un paese non incluso in tali territori vigono le sole limitazioni dei punti seguenti;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non ricoprire incarichi politici e non avere ricoperto incarichi politici negli ultimi cinque anni nell'Ente che esercita sulla società il controllo analogo.

Art. 9

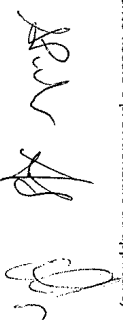
Procedura comparativa pubblica

In tutti i casi diversi da quelli di cui all'art. precedente, il conferimento di incarichi di collaborazione professionale avviene, nel rispetto del principio della trasparenza, attraverso procedura comparativa pubblica, adeguatamente pubblicizzata senza distinzione di soglie d'importo dell'affidamento. Tale procedura comparativa è attivata dall'organo amministrativo della società e deve riportare le motivazioni a giustificazione del ricorso ad un soggetto esterno al personale della società.

Il Consiglio di Amministrazione della società, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità all'interno dell'organo della società, qualora vi sia la necessità, per il perseguimento dei fini istituzionali della società e per il corretto adempimento delle prestazioni e degli obblighi di legge, di affidare all'esterno incarichi diversi da quelli di cui all'articolo precedente, predispone l'Avviso pubblico di selezione.

Nell'Avviso pubblico di selezione, pubblicato nell'apposita area del sito web della società per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi, vengono evidenziati:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a 5 giorni dalla data di pubblicazione, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei requisiti indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, i punteggi disponibili per ogni requisito e le modalità di comparazione dei candidati;
- e) l'indicazione delle materie e delle modalità di valutazione dell'eventuale colloquio;
- f) i criteri per la formazione delle eventuali commissioni di valutazione;
- g) la durata dell'incarico;
- h) le modalità di realizzazione del medesimo;
- i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o studio associato o Società di professionisti e tutte le informazioni correlate (tipologia e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione);



Art. 10
Conferimento degli incarichi

Il Legale rappresentante o il procuratore speciale, secondo le deleghe di firma conferite dal Cda conferiscono l'incarico mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di natura privata prima dell'inizio dell'attività stessa, previa verifica della disponibilità del soggetto e previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflicti di interesse.

Il contratto deve in ogni caso prevedere:

- a) le modalità ed i criteri di svolgimento dell'incarico;
- b) l'oggetto della collaborazione;
- c) la durata della medesima;
- d) l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo;
- e) il luogo di espletamento dell'attività;
- f) la disciplina del recesso dal rapporto.

Il compenso per la prestazione sarà oggetto di apposita valutazione da parte del Cda e dovrà, in ogni caso, essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per la società.

La liquidazione del compenso è comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione o in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della società, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 11
Rinnovi e proroghe

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera d) del D.lgs. 165/2001, non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Potrà essere concessa la proroga, per motivato interesse, della durata del contratto solo al fine di completare l'incarico e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

Art. 12
Limitazioni e divieti

Il ricorso a contratti coordinati continuativi per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

I dati personali pervenuti alla Società a seguito di invio di curricula o domande di partecipazione a selezione pubbliche saranno trattati per i soli fini previsti dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Art. 14
Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al codice civile ed alla normativa vigente.

